

Codice A1409B

D.D. 29 settembre 2021, n. 1427

**Accertamento della somma di Euro 416,00 sul cap. 27675/21 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 416,00 sul cap.176024/21 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per la macellazione di animali infetti da scrapie.**



**ATTO DD 1427/A1409B/2021**

**DEL 29/09/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**A1409B - Prevenzione e veterinaria**

**OGGETTO:** Accertamento della somma di Euro 416,00 sul cap. 27675/21 dell'entrata ed impegno della somma di Euro 416,00 sul cap.176024/21 da liquidare ad allevatori piemontesi a titolo di indennizzo spettante per la macellazione di animali infetti da scrapie.

Il D.M. 8 aprile 1999 agli artt. 3, 4 e 7, prevede che gli animali infetti da scrapie, diagnosticata dopo il 26 marzo 1998, vengano abbattuti e distrutti mediante incenerimento.

L'art. 6 del succitato decreto estende anche ai proprietari degli animali della specie ovina e caprina abbattuti e distrutti l'indennizzo previsto dalla Legge 2 giugno 1988 n. 218 e dal D.M. 20 luglio 1989 n. 298.

L'art. 2 punto 4 della L. 218/88, concernente la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce che ai proprietari di detti animali è concessa un'indennità pari al 100% del valore di mercato, calcolato sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dalla citata legge e dal Decreto Ministeriale n. 298 del 20/7/1989.

Il Decreto ministeriale n. 298/89 ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che per gli animali appartenenti alle specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine e cunicole, il valore di mercato riferito al momento dell'abbattimento è ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze e riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per Studi, Ricerche ed Informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987 n. 278.

L'art. 5 comma 2 prevede altresì, qualora le categorie di animali da indennizzare non risultino nel listino ISMEA od in mancanza del bollettino della Camera di Commercio, che il valore di mercato venga stabilito da apposita commissione nominata dalla Regione competente per territorio.

In ottemperanza alle succitate leggi e decreti, a seguito della segnalazione di positività alla scrapie (rapporto di prova n. 109946 del 29.06.2021 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta) conseguente ai controlli effettuati sui capi caprini presenti nell'allevamento identificato con il codice aziendale 059TO324 di proprietà di: *omissis*, sito nel comune di *omissis*, l'Asl TO5 ha emesso il provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare di definizione delle misure sanitarie da adottare negli allevamenti, comprendenti l'abbattimento e macellazione dei capi caprini risultati positivi.

Presa visione ed assunta agli atti la documentazione trasmessa dal Servizio Veterinario dell'ASL TO5, contenente, tra l'altro:

- a. la richiesta di indennizzo presentata dal proprietario degli animali macellati;
- b. i provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare assunti dall'Asl;
- c. l'autocertificazione dell'allevatore in ordine all'opzione per il regime di determinazione dell'IVA;
- d. le attestazioni dei macelli presso i quali sono stati inviati i capi da macellare;
- e. le fatture che testimoniano il ricavato dalla vendita dei capi.

Assunto agli atti il bollettino ISMEA del periodo di riferimento, l'importo dell'indennizzo spettante alla *omissis*(cod. az. 059TO324) per l'abbattimento di 6 caprini, ammonta a €416,00 tenuto altresì conto del ricavato dall'avvenuta macellazione e della spettante percentuale di compensazione dell'Iva.

Considerato che il competente Settore regionale provvederà a rendicontare alla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari – Ufficio I, i dati relativi agli indennizzi effettivamente anticipati dall'Amministrazione Regionale ai sensi della L.218/88 ed a richiederne il ristoro;

atteso che la Ragioneria Generale dello Stato – IGESPES dispone il versamento di quanto rendicontato, su richiesta della Direzione Generale del Ministero della Salute di cui sopra, sul cap. 2700 del Bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero Economia e Finanze.

Tenuto conto del Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41.” e s.m.i..

Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. n. 118/2011.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Considerato che l'accertamento non è già stato assunto con precedenti provvedimenti ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs 118 del 23/6/2011, Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" ;
- la Legge Regionale 15 aprile 2021 n.8 Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023;
- la DGR 1 - 3115 del 19/04/2021 - Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;
- la L.R. 15.04.2021, n. 8;
- la D.G.R. n. 1-3115 del 19.04.21;

### *determina*

- di accertare la somma complessiva di € 416,00, sul cap. 27675/21 dell'entrata del bilancio gestionale 2021/2023 – annualità 2021, da Dipartimento della Ragioneria Generale-IGESPES-Uff.VIII, (cod. versante 298156), la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma complessiva di € 416,00 sul cap. 176024/21 la cui transazione elementare è rappresentata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dovuta a titolo di indennizzo al proprietario dell'allevamento identificato con cod. az. 059TO324, *omissis* (cod. ben. 370639) per la macellazione degli animali della specie caprina di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, in ottemperanza alle disposizioni volte al controllo ed estinzione del focolaio di scrapie;

- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione;

- di dare atto che si tratta di spesa non soggetta agli obblighi di tracciabilità disposti dalla L. 136/2010.

L'indennizzo sarà accreditato a mezzo bonifico bancario.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

IL DIRIGENTE (A1409B - Prevenzione e veterinaria)  
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

**ELENCO CAPI ABBATTUTI PER FOCOLAIO DI SCRAPIE PRESSO L' ALLEVAMENTO cod. az. 059TO324 del COMUNE DI CARMAGNOLA (TO)**

<b>N°</b>	<b>CONTRASSEGNO</b>	<b>CATEGORIA</b>	<b>RAZZA</b>	<b>ISCRIZIONE LG</b>	<b>SESSO</b>	<b>DATA di NASCITA</b>	<b>ORDINANZA</b>	<b>DATA MACELLAZIONE</b>	<b>INDENNIZZO PREVISTO per CAPO</b>
1	<b>IT00100096957</b>	CAPRINI	METICCIO	NO	F	01/06/2012	Ordinanza n. 32031 del 07/07/2021	14/07/2021	€ 80,00
2	<b>IT001000096958</b>	CAPRINI	METICCIO	NO	F	01/06/2012	Ordinanza n. 32031 del 07/07/2021	14/07/2021	€ 80,00
3	<b>IT001000096961</b>	CAPRINI	METICCIO	NO	F	13/05/2013	Ordinanza n. 32031 del 07/07/2021	14/07/2021	€ 80,00
4	<b>IT001000096965</b>	CAPRINI	METICCIO	NO	F	26/08/2016	Ordinanza n. 32031 del 07/07/2021	14/07/2021	€ 80,00
5	<b>IT001000165776</b>	CAPRINI	METICCIO	NO	F	20/04/2017	Ordinanza n. 32031 del 07/07/2021	14/07/2021	€ 80,00
6	<b>IT001000165777</b>	CAPRINI	METICCIO	NO	F	01/04/2020	Ordinanza n. 32031 del 07/07/2021	14/07/2021	€ 80,00
Sub-totale									€ 480,00
percentuale di compensazione dell'IVA (7,30%)									€ 35,00
Sub-totale + compensazione									€ 515,00
ricavato alla macellazione									€ 99,00
<b>TOTALE INDENNIZZO</b>									<b>€ 416,00</b>